

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI ERTO E CASSO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

Articolo 4 Requisiti soggettivi di accesso — sostituzione momentanea

Articolo 5 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

Titolo II - Procedimento amministrativo e sistema autorizzatorio

Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività

Articolo 9 Domanda

Articolo 10 Subingresso

Titolo III - Disposizioni generali relative ai mercati

Articolo 11 Disposizioni relative ai mercati

Articolo 12 Tipologie di mercati

Articolo 13 Schede dei mercati

Articolo 14 Circolazione e sosta nelle aree di mercato

Articolo 15 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Articolo 16 Disposizioni generali sul posteggio

Articolo 17 Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

Articolo 18 Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Titolo IV - Disciplina degli orari del commercio sulle aree pubbliche

Articolo 19 orari

Titolo V - Sistema sanzionatorio

Articolo 20 Controlli

Articolo 21 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Articolo 22 Sanzioni

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 23 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Articolo 24 Efficacia del Regolamento

ALLEGATO A) SCHEDE DEI MERCATI

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica:

1. agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

2. ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

-libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;

-libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59, che attua la direttiva 2006 123 CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);

-principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

-semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 160 2010.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

"*commercio al dettaglio*": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari;

"*vendita di generi alimentari*" la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore "vendita di generi alimentari" alimentare);

"*vendita di generi non alimentari*", la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

"*somministrazione di alimenti e bevande*": la vendita dei generi alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto;

"*specializzazioni merceologiche*": le tipologie merceologiche interne ai generi;

"*operatore del settore alimentare*": il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

“preposto”: il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

“sostituzione momentanea”: la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali

“aree pubbliche”: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

“posteggio”: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

“mercato”: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

“presenze in un mercato”: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

“fiera” la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

“spunta”: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

“spuntista”: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

“attività stagionale”: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo — anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

“attività temporanea”: l'attività commerciale o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

“segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)”: la segnalazione prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

“autorizzazione”: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;

“avviso pubblico o bando”: atto del Dirigente competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;

Articolo 3

Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 4

Requisiti soggettivi di accesso - sostituzione momentanea

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

Articolo 5

Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte, anche in forma stagionale: su posteggi dati in concessione: tipo A)

su qualsiasi area purché in forma itinerante: tipo B)

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'Amministrazione comunale e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla SCIA da presentare nel Comune ove si intende avviare l'attività. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

I titoli abilitanti all'esercizio del commercio su aree pubbliche riconosciuti dalle altre regioni d'Italia sono validi nel territorio regionale.

Il possessore del titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma Itinerante, non può presentare ulteriore SCIA per analoga attività.

Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 6

Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di tipo A), al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.

La durata della concessione è stabilita dalla normativa vigente. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

L'autorizzazione di tipo A) riguarda un singolo posteggio per ogni giorno di mercato. Nei mercati stabili come definiti nell'art. 12, l'autorizzazione di tipo A) riguarda tutti i giorni in cui l'attività è consentita in base alla scheda istitutiva del mercato.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Articolo 7

Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Titolo II - Procedimento amministrativo e sistema autorizzatorio

Articolo 8

Segnalazione certificata di inizio attività

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) nel Comune ove intende avviare l'attività.

Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:
aggiunta di un settore merceologico;
nomina o variazione preposto;
sostituzione temporanea;
subingresso;

La S.C.I.A è presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

La SCIA è sempre preventiva o contestuale rispetto al verificarsi dell'evento (a parte il caso della modifica dei dati anagrafici o societari).

La SCIA di sospensione o cessazione dell'attività deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere compilata e presentata deve essere compilata e presentata tramite il portale telematico in uso al Comune di Erto e Casso.

Sono invece soggetti a mera comunicazione la modifica dati anagrafici o societari e la sospensione o cessazione dell'attività.

Articolo 9

Domanda

E' soggetto a domanda:

1. il rilascio di autorizzazione su posteggio;
2. la relativa concessione di posteggio.

Il rilascio di nuova autorizzazione su posteggio e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico è disciplinato da apposito bando emanato dal Comune di Erto e Casso.

Il Bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce anche i casi di inefficacia/nullità delle domande.

Sono soggette inoltre a domanda:

- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- il rilascio della concessione di posteggio temporaneo, da parte dell'imprenditore agricolo. (anche qui con Bando)

Articolo 10

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il

subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della Legge, comporta anche quello del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

Sono vietati i trasferimenti dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.

Titolo III - Disposizioni generali relative ai mercati

Articolo 11 Disposizioni relative ai mercati

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli imprenditori che esercitano la vendita dei loro prodotti agricoli nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

La planimetria del singolo mercato, recante la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta. Nella redazione della planimetria, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

Articolo 12 Tipologie di mercati

Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva. Può essere definito:

IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:

1. ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
2. a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi sono organizzati:
per il medesimo settore merceologico;
per specializzazioni merceologiche;
per settori e specializzazioni merceologiche.

IN RELAZIONE ALLA PERIODICITÀ:

annuale, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
stagionale, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione" ovvero un periodo di tempo — anche frazionato — non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 che può comprendere anche

parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;

Articolo 13 Schede dei mercati

Sono disciplinati i seguenti mercati:

- zona Diga Vajont
- via 9 Ottobre 1963, Erto

Le schede di cui all'allegato A) al presente regolamento, integrate con le planimetrie, precisano, in riferimento al singolo mercato, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi, nonché le aree complessivamente destinate agli imprenditori agricoli. Le schede indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e quelli di spunta e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività in quel singolo mercato.

Articolo 15 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esibire i documenti autorizzativi in originale;
- rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
- occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, ne possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2, 20 in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
- le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa;
- l'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
- esclusi i casi in cui la dimensione o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- l'uso di megafoni altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;

installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e scavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
usare veicoli carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
vendere con «merce a braccio» ;
fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176 comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche;
protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
protrarre le operazione di carico e scarico oltre l'orario consentito.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui al Cap. 30 dell'Allegato 2 del Regolamento 852-2004.

I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, vetro, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. In ogni caso gli operatori dovranno adeguarsi al sistema di raccolta in vigore nel Comune.

I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e o riscaldamento e o altro alimentati a gas combustibile si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UN CIG.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Nei siti dotati di fornitura elettrica, modi, forme e canone di utilizzo del servizio sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 16 **Disposizioni generali sul posteggio**

Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.

I criteri per l'assegnazione dei posteggi vengono individuati nel Bando/Avviso pubblico di selezione, nel rispetto di quanto prevede la vigente normativa.

Articolo 17 **Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare**

Nel caso di posteggi stagionali, il concessionario dichiara all'atto della concessione o all'inizio di ogni anno, le giornate in cui intende esercitare la propria attività.

Nei giorni in cui il primo concessionario non eserciti la propria attività, qualora sia presente un altro richiedente sia in sede di bando di assegnazione che successivamente a questa, l'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare temporaneamente il posteggio libero.

In entrambi i casi i titolari della concessione sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo, non ha diritto al rimborso del canone OSAP.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e i posteggi "liberi" sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare e dei posteggi "liberi" è effettuata privilegiando: gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre che riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

I posteggi sono assegnati in base alla tipologia di beni distinguendo tra alimentari e non alimentari, compatibilmente con la dimensione dei posteggi.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e dei posteggi "liberi" gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili.

Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

La Polizia Locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

Articolo 18

Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita e di somministrazione devono presentare al Comune di Erto e Casso la richiesta di realizzazione della manifestazione almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto indicante titolo, finalità, durata ed orario dell'evento, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio, nonché una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive; la planimetria dovrà individuare la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc). Il suolo pubblico utilizzato dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'organizzatore, dopo la chiusura della manifestazione, ad una adeguata pulizia, nonché alla rimozione dei rifiuti.

In occasione di riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate occupazioni temporanee di aree pubbliche per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

L'occupazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla riunione straordinaria di persone.

Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo, dovrà essere rispettata la normativa vigente. Sono consentite, previa occupazione del suolo pubblico, le attività di vendita effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche e religiose, culturali turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.

Titolo IV - Disciplina degli orari del commercio sulle aree pubbliche

Articolo 19

Orari

Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti da ogni singola scheda. L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati, manifestazioni con notevole afflusso di persone e per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per materia, con determina, può temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, nonché il commercio in forma itinerante in tutte le zone a ciò non espressamente vietate.

Titolo V - Sistema sanzionatorio

Articolo 20

Controlli

La direzione e la sorveglianza dei mercati è affidata al Comando di Polizia Locale.

A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

L'ASS competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 21

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità o ferie.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge.

L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio e di revoca dell'autorizzazione/decadenza Scia.

Articolo 22 **Sanzioni**

E' punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio di attività;

senza la prescritta concessione o fuori del territorio previsto dalla concessione, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;

in forma itinerante, nelle aree vietate di cui al precedente art. 7.

senza i permessi di cui all'art. 44 della Legge;

durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.

Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso del mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 euro a € 3.000,00. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900 00.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. I e successive modificazioni ed integrazioni. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'alt. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

Titolo VI — Disposizioni finali

Articolo 23

Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del d. lgs. 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e il rispetto della normativa igienico - sanitaria;
- c) alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla L.R.7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.